

STATUTO

Approvato con delibera del 05.10.1998 del Notaio Dott. Paolo Giunchi di Cesena Repertorio N° 112.676 – Raccolta N° 35.586 -(Allegato “A”) .e con D.M. 26.02.1999.

Art. 1 – Istituzione dell’ Accademia

Il 4 luglio 1982 è stata istituita a San Mauro Pascoli una Associazione culturale denominata ACCADEMIA PASCOLIANA. Sono soci fondatori il Comune di San Mauro Pascoli e coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione stessa Rogitato dal Notaio Dott. Alberto Ricci di Rimini in data 4 luglio 1982, Repertorio Nr. 158.864, Fascicolo Nr. 17.513, Registrato a Rimini il 14 luglio 1982 al Nr. 3430 – ATTI PUBBLICI.

Art. 2 – Finalità e Sede

L’ACCADEMIA PASCOLIANA ha gli scopi seguenti:

- 1) onorare e illustrare nel tempo la memoria e le opere di GIOVANNI PASCOLI nel contesto della storia della letteratura italiana e mondiale, promuovendo manifestazioni culturali, conferenze, studi sul Poeta e sulla sua Poesia;
- 2) PROMUOVERE IL RIPRISTINO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA POESIA PASCOLIANA;
- 3) dare opera a studi di letteratura antica e moderna, anche in collaborazione, ove richiesta, con la Scuola (Corsi di aggiornamento, conferenze, ecc.);
- 4) favorire la cultura e le belle arti.

L’Accademia, che non ha alcuno scopo di lucro, ha sede in SAN MAURO PASCOLI.

Art. 3 – Categorie degli Accademici

L’Accademia è costituita dai seguenti Accademici:

- 1.- EFFETTIVI
- 2.- CORRISPONDENTI
- 3.- BENEMERITI
- 4.- ONORARI
- 5.- SOSTENITORI

Art. 4 – Nomina degli Accademici

Possono essere nominati Accademici EFFETTIVI oppure CORRISPONDENTI, uomini chiari, per opere pubblicate, soprattutto in ambito pascoliano, per solerte attività di insegnamento, per alta dignità civile, per ricoprire o per aver ricoperto cariche importanti nei pubblici uffici e per benemeritenze nello studio e nella diffusione delle Lettere e delle Arti. Possono essere nominati Accademici ONORARI eminenti personalità che si siano segnalate per opere di valore letterario o artistico, per servizi prestati allo Stato, per notevoli e speciali benemeritenze nei confronti dell’Accademia. Sono nominati BENEMERITI gli Accademici EFFETTIVI che lo richiedano a norma dell’art.6 dello Statuto. Sono nominati SOSTENITORI le persone o i rappresentanti di Enti e Associazioni che abbiano contribuito, sul piano organizzativo o finanziario, a realizzare le attività statutarie dell’Accademia. Gli accademici ONORARI, BENEMERITI, e CORRISPONDENTI possono essere invitati, sia alle Assemblee, sia ai Consigli di Presidenza per essere sentiti su argomenti e problemi di loro competenza, senza diritto di voto.

Art. 5 – Accademici Effettivi

Gli Accademici EFFETTIVI sono di cittadinanza italiana e, assieme ai Rappresentanti degli Enti Pubblici, formano l'Assemblea Generale dei ventiquattro. Essi sono i Soci Fondatori; in seguito saranno scelti fra i cittadini che, oltre ai meriti di cui all'art. 4, comma 1, si impegnano a collaborare attivamente alla vita del sodalizio. In caso di nuova nomina, possono essere scelti, con carattere prioritario, fra gli Accademici ONORARI e CORRISPONDENTI. Un Accademico EFFETTIVO può anche essere nominato, contemporaneamente ed in via eccezionale, su deliberazione dell'Assemblea Generale, Accademico ONORARIO.

Art.6 – Decadenza e sostituzione

a) – L'Accademico EFFETTIVO che ritenga di non poter più partecipare alla vita dell'Accademia può chiedere di essere trasferito nella categoria degli Accademici BENEMERITI, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado, senza diritto di voto.

b) – L'Accademico EFFETTIVO, invece, che manca consecutivamente per TRE ANNI alle adunanze dell'Accademia, senza giustificato motivo, decade da Accademico, con atto formale dell'Assemblea.

c) – L'Assemblea può dichiarare decaduto un Accademico per gravi ed accertate indegnità.

Per i casi a, b, c del presente articolo, l'Accademico deve essere preventivamente convocato dai CENSORI, in ogni caso la decadenza è decisa dall'Assemblea; sono fatti salvi i rappresentanti degli Enti Pubblici, di cui all'art.9, per i quali l'Assemblea si riserva di chiedere la sostituzione.

Art. 7 – Proposta di nomina

La proposta di nuovi Accademici è riservata agli Accademici effettivi; deve essere presentata per iscritto in Segreteria, con la firma di almeno due Accademici Effettivi, compreso il proponente. La nomina sarà fatta dall'Assemblea Generale degli Accademici ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 8 – Organi dell'Accademia

Organi dell'Accademia sono:

- L'Assemblea Generale;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti ;
- Il Collegio dei Censori .

Art. 9 – Composizione Assemblea

L'Assemblea Generale è composta da VENTIQUATTRO CONSIGLIERI: diciannove Accademici Effettivi e cinque rappresentanti di diritto dei seguenti Enti Pubblici :

- IL SINDACO del Comune di San Mauro Pascoli, pro tempore, o un suo delegato;
- L'ASSESSORE alla Cultura del Comune di San Mauro Pascoli, pro tempore, o un suo delegato;
- UN RAPPRESENTANTE dell'Università degli Studi di Bologna;
- UN RAPPRESENTANTE della Regione Emilia-Romagna;
- UN RAPPRESENTANTE dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena.

La richiesta di designazione dei suddetti rappresentanti avviene mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso di mancata o tardiva designazione, l'Assemblea si ritiene comunque legalmente operativa.

La convocazione dell'Assemblea Generale è fatta dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente, mediante invito scritto indicante oggetto, ora e luogo della seduta, da recapitare almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.

L'Assemblea Generale è validamente costituita con l'intervento, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei CONSIGLIERI, ed in seconda convocazione, per la quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 24 ore dalla prima e con la presenza di non meno di 5 Accademici Effettivi.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano e a maggioranza di voti. Sono invece prese, sempre a maggioranza di voti, ma a scrutinio segreto, quando riguardano persone.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Generale nomina i nuovi Accademici delle diverse categorie, decide sulla loro decadenza e provvede alla loro sostituzione (artt. 6-7-).

a. – ELEGGE : (Art.15)

- IL PRESIDENTE
- IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- IL COMITATO DEI CENSORI
- DUE REVISORI DEI CONTI.

b. – DELIBERA in merito a tutti gli affari riguardanti gli interessi culturali, materiali e morali dell'Accademia.

Art. 11 – Composizione del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

a) Il Presidente;

b) Un Vice Presidente;

c) Un Segretario Generale;

d) tre Consiglieri, di cui – un addetto alla Biblioteca dell'Accademia;

– un addetto ai Beni Artistici dell'Accademia ;

– un addetto ai Beni Letterari e Culturali dell'Accademia.

e) Il Sindaco o un suo delegato, pro tempore, del Comune di San Mauro Pascoli, che ne fa parte di diritto.

Art. 12 – Collegio Revisori

Il collegio dei Revisori è composto di tre membri, due dei quali eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci Corrispondenti e uno nominato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali:

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni.

Essi hanno il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Accademia, di accertarsi della regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, di effettuare i riscontri di cassa, di controllare le risultanze del Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Redigono, inoltre, apposito verbale, firmato anche solo, in caso eccezionale, da DUE REVISORI, se uno fosse assente giustificato.

Art. 13 – Convocazione Assemblea Generale

L'Assemblea Generale deve essere convocata in seduta ORDINARIA ogni anno, entro il 31 marzo per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno solare precedente, ed entro il 30 novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno solare successivo.

L'Assemblea Generale sarà convocata in seduta STRAORDINARIA per provvedere al rinnovo delle cariche sociali in scadenza e ogni volta che il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta da almeno UN TERZO degli Accademici Effettivi.

Art. 14 – Consiglio di Presidenza-Elezione e compiti

I membri del Consiglio di Presidenza sono eletti dall'Assemblea Generale fra i 24 Accademici Effettivi. Essi rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio di Presidenza che, eletti nel corso del quinquennio in sostituzione di altri membri non più in carica, durano in carica sino alla scadenza dei Membri sostituiti.

Il Consiglio di Presidenza :

- Coordina e promuove l'attività dell'Accademia;
- Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- Esercita l'ordinaria amministrazione;
- Cura le pubblicazioni accademiche;
- Compie ogni atto che tenda a tutelare il decoro e ad accrescere il prestigio dell'Accademia;
- Delibera con la presenza di almeno quattro componenti del Consiglio e con la maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, predomina quello del Presidente.

IL CONSIGLIO deve essere convocato dal Presidente, o, in caso di sua assenza e impedimento, dal Vice Presidente, con almeno tre giorni di anticipo.

Per la realizzazione delle manifestazioni culturali, fra le quali eventuali CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI E STUDENTI e per l'impostazione di PUBBLICAZIONI DI ALTO LIVELLO, può servirsi di un Comitato Scientifico, i cui Membri verranno di volta in volta scelti e nominati dallo stesso Consiglio di Presidenza.

Art. 15 – Norme per le votazioni

Il Presidente, i cinque membri del Consiglio di Presidenza (un Vice Presidente, un Segretario Generale e tre Consiglieri -Art.11- lettere b – c – d), i quattro membri del comitato dei CENSORI (due effettivi e due supplenti) e i due REVISORI dei Conti vengono eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto in quattro successive votazioni.

NORME PER LA VOTAZIONE :

- per votare si traccia un segno accanto al nome del candidato prescelto.

* Le preferenze espresse non possono superare il numero dei candidati da eleggere.

* A parità di preferenze, sarà eletto il candidato più anziano di età.

Art. 16 – Compiti del Presidente

Il Presidente:

- 1) – rappresenta l'Accademia a tutti gli effetti legali ed amministrativi;
- 2) – vigila sull'osservanza dello Statuto;
- 3) – assegna, all'interno del Consiglio di Presidenza eletto, gli incarichi funzionali di cui alle lettere b-c dell' art.11;
- 4) – convoca, presiede e dirige le adunanze;
- 5) – firma, col Segretario Generale e i Censori, i diplomi di nomina dell'Accademia;

6) – approva, con la sua firma, gli atti dell'Accademia da pubblicare.

Art. 17 – Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente rappresenta il Presidente, per esplicita delega del Presidente stesso o nel caso di suo impedimento e assenza e svolge anche il compito di Economo con espressa delibera dell'Assemblea.

Art. 18 – Compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale :

- 1.- firma, assieme al Presidente e ai Censori, i diplomi di nomina degli Accademici; firma, inoltre, i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso;
- 2.- mantiene per conto dell'Accademia le relazioni con gli Enti pubblici e privati;
- 3.- tiene il carteggio epistolare dell'Accademia;
- 4.- redige gli atti delle sedute, sia pubbliche che private, sia culturali che amministrative;
- 5.- custodisce l'archivio dell'Accademia, conserva ordinati, d'anno in anno, gli atti, i registri e i conti;
- 6.- provvede alla registrazione delle entrate e delle spese, sia ordinarie che straordinarie, previste dal Bilancio Preventivo;
- 7.- provvede a tutti gli atti dell'amministrazione, del patrimonio e della contabilità;
- 8.- predispone e presenta al Consiglio di Presidenza, entro il mese di novembre di ogni anno, la proposta del Bilancio Preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di marzo quello Consuntivo dell'esercizio precedente, chiuso il 31 dicembre.

Art. 19 – Compiti del Bibliotecario, dell'Addetto ai Beni Artistici e dell'Addetto ai Beni Letterari e Culturali

a.) Il Bibliotecario :

- 1.- tiene in consegna i libri e i periodici della biblioteca ed è responsabile della sua conservazione;
- 2.- presenta al Consiglio di Presidenza il programma dei libri e delle riviste da acquistare;
- 3.- alla fine di ogni anno presenta al Consiglio una succinta relazione sulle attività svolte dalla biblioteca;
- 4.- ammette alla consultazione dei libri le persone conosciute o che abbiano un atto di malleveria rilasciato dal Presidente o da un Accademico Effettivo.

b.) L'Addetto ai Beni Artistici :

- 1.- cura la custodia dei Beni Artistici dell'Accademia (Galleria di S. Sebastiano, quadri, etc.);

- 2.- tiene un registro inventariale di essi;
- 3.- alla fine di ogni anno presenta al Consiglio di Presidenza una relazione relativa.

c.) L'Addetto ai Beni Letterali e Culturali :

- 1.- cura la custodia delle "Carte Pascoliane" e dei vari documenti di valore storico-letterario;
- 2.- gestisce la videoteca ed i microfilms;
- 3.- collabora nella gestione della biblioteca.

Art. 20 – Comitato dei Censori e loro compiti.

Il Comitato dei Censori, in numero di quattro (due Effettivi e due Supplenti), eletto dall'Assemblea Generale tra i soci Effettivi con le modalità dell'Art.15, dura in carica cinque anni.

a.- Interviene, con parere motivato, presso il Consiglio di Presidenza, che ne curerà l'inoltro all'Assemblea Generale, su ogni problema riguardante i rapporti tra singoli Accademici e l'Accademia, con particolare riguardo agli obblighi statutari.

b.- Firma i diplomi di nomina degli Accademici, unitamente al Presidente e al Segretario Generale.

Art. 21 – Norme contabili

Le somme provenienti da eventuali alienazioni di beni, da lasciti e da donazioni sono da destinarsi ad incremento del patrimonio e devono subito essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Le disponibilità liquide dell'Accademia debbono essere depositate a interesse presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio di Presidenza tra Istituti di notoria solidità.

Art. 22 – Patrimonio dell' Accademia

Il patrimonio iniziale dell'Accademia è costituito da:

1.- C.C.T. (Certificato di Credito del Tesoro) dell'importo di lire 10.000.000;

2.- fabbricato nel centro del Capoluogo (Via Matteotti) ora denominato " Galleria di San Sebastiano" del valore (come risulta dalla relazione di stima del Tecnico Comunale) di lire 90.000.000;

3.- libri, stampe, ecc. che saranno descritti in appositi inventari, il cui valore globale viene simbolicamente indicato in lire 1.000 .

Detto patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, eredità o legati a tale scopo destinati.

Art. 23 – Norme gestionali

L'Accademia provvede alle proprie necessità finanziarie:

- 1.- con rendite del patrimonio;
- 2.- con proventi delle pubblicazioni;
- 3.- con contributi dello Stato, dei Comuni, di Enti Pubblici, di Istituti di Credito, degli Accademici delle cinque categorie, di Enti privati e di cittadini, non destinati ad incremento del patrimonio;
- 4.- con eventuali quote sociali;
- 5.- con le disponibilità liquide di cui all' art. 21.

Art. 24 – Rimborso spese

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcuna retribuzione o indennità di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell' Accademia e documentate.

Art. 25 – Norme per modificare lo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale con la presenza di almeno tre quarti degli Accademici Effettivi ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 26 – Rapporti con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Il Presidente provvederà annualmente all'invio al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali una copia dei Bilanci e una copia della Relazione sull'attività svolta dall' Accademia.

Art. 27 – Norme in caso di cessazione dell'Accademia

In caso di scioglimento o di cessazione definitiva di ogni attività dell' Accademia tutto il patrimonio di questa andrà al Comune di San Mauro Pascoli, tranne le carte Murari, che andranno all'Università di Bologna.

Per tutto quanto non è scritto nel presente Statuto si applicano le disposizioni previste in materia dal Codice Civile.

San Mauro Pascoli, 26.02.1999